

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANNELLA, BRUNO ANTONIO, BARGONE, CIVITA, PERINEI,
GELLI, GALANTE, CANNELONGA, SAPIO, VACCA, LEONE, LIA**

Presentata il 7 dicembre 1990

**Finanziamenti per il restauro ed il recupero
dei trulli di Alberobello e della Valle d'Itria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde alla necessità di assicurare i finanziamenti ai comuni, ai proprietari ed alle imprese per il restauro ed il recupero dei trulli della Valle d'Itria, un patrimonio culturale d'importanza nazionale, che, per la crisi dell'economia agricola e vitivinicola collinare, e per l'esaurimento delle tradizionali tecniche costruttive rischia, in assenza di opere di manutenzione, l'abbandono o la trasformazione selvaggia indotta dalla cultura consumistica e dal turismo di massa.

I trulli di Alberobello e della Valle d'Itria caratterizzano, con la loro presenza, l'omogeneità storica e culturale di gran parte del territorio dei cinque comuni di Alberobello, Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Ostuni, al di là

della appartenenza amministrativa a tre diverse province pugliesi (Taranto, Bari, Brindisi).

Non sono mancati nel passato i provvedimenti che in attuazione delle diverse leggi di tutela hanno riconosciuto l'importanza nazionale dei trulli e l'interesse pubblico per la loro tutela, anche se limitati al comune di Alberobello, per il quale la regione Puglia aveva varato la legge 26 novembre 1979, n. 72, che prevedeva interventi per la ricostruzione del centro storico, luogo di maggiore concentrazione dei trulli.

La legge regionale, limitata e scarsamente dotata di risorse finanziarie, è stata abrogata nel 1988.

Attualmente non esiste nessuno strumento pubblico che incentivi il recupero

di queste costruzioni oggetto di studi e di interesse turistico sempre crescente.

Oggi il recupero è legato solo all'iniziativa privata, che spesso si scontra con gli altissimi costi di ristrutturazione e con la carenza di manodopera specializzata.

Per far fronte a questi problemi è opportuno che venga varato un provvedimento legislativo che risponda ai bisogni di conservazione e di valorizzazione paesaggistica di questo scorcio d'Italia ancora non contaminato dalla speculazione selvaggia.

Obiettivo della presente proposta di legge è quello di fornire le risorse per corretti interventi di restauro, tesi al riuso abitativo dei trulli, in modo da avviare, attraverso i finanziamenti ai comuni, ai proprietari e alle imprese, un processo di recupero delle antiche tecniche costruttive come garanzia di recupero

della forma interna ed esterna dei trulli e delle costruzioni a *pignon* e a secco.

Appropriate alla nostra proposta di legge sono le acute riflessioni del noto urbanista Pier Luigi Cervellati... « ciò che deve essere conservato non è un'immagine, ma una qualità di vita che non dipende dai ragionamenti sul pregio storico e artistico, i quali per il loro margine d'incertezza, sono sempre perdenti nel confronto economico.

In questo contesto la conservazione diventa un obiettivo politico a cui sono chiamati tutti i cittadini per realizzarlo.

Il restauro conservativo si è tradotto in uso appropriato, cioè socialmente finalizzato, di tutto il territorio costruito e agricolo; la campagna deve essere salvata e valorizzata come il centro storico, entrambi devono essere considerati parti intangibili del territorio da recuperare alle loro funzioni abitative e produttive ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Il restauro conservativo e il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio dei trulli della Valle d'Itria sono di preminente interesse nazionale.

2. Rientrano nella Valle d'Itria parte dei territori dei comuni di Martina Franca, Alberobello, Cisternino, Locorotondo e Ostuni.

ART. 2.

(Censimento del patrimonio).

1. I comuni interessati, d'intesa con la soprintendenza ai beni artistici, architettonici e storici competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione di una cartografia ricognitiva di tutte le costruzioni a trullo e a *pignon* esistenti nell'ambito di cui all'articolo 1 e ne riportano altresì il relativo stato di conservazione.

ART. 3.

(Piani di vincoli).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, attraverso la sua soprintendenza competente per territorio, presa cognizione dei dati riferiti sul territorio provvede, entro 90 giorni dalla data di ultimazione della cartografia ricognitiva, alla revisione degli strumenti vincolistici vigenti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, attraverso la redazione di un piano di vincoli e di interventi che tenga conto:

a) delle caratteristiche architettoniche, artistiche ed ambientali delle costruzioni a trullo e a *pignon* degli immobili;

b) delle proposte di vincolo contenute nei piani regolatori generali dei comuni che con i loro territori concorrono a formare la Valle d'Itria;

c) delle priorità di restauro e recupero degli immobili in relazione al loro attuale stato di conservazione.

ART. 4.

(Programmi pluriennali).

1. I comuni di cui all'articolo 1 e la soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente predispongono i programmi di intervento pluriennali.

2. I programmi pluriennali di cui al comma 1 contengono:

a) l'individuazione dei trulli e delle costruzioni a *pignon* che devono essere sottoposti ad interventi di restauro conservativo;

b) l'individuazione delle aree e degli immobili di proprietà demaniale da acquisire;

c) l'individuazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primarie e secondarie secondo i vincoli previsti dall'articolo 3;

d) la previsione delle spese necessarie per gli interventi previsti e i relativi finanziamenti.

3. I programmi di cui ai commi precedenti sono approvati con delibera dei consigli comunali.

ART. 5.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi previsti nei programmi di cui all'articolo 1 sono attuati:

a) dai comuni di cui all'articolo 1;

b) dai proprietari singoli o associati;

c) da imprese e loro consorzi, da cooperative edilizie e loro consorzi.

2. I comuni potranno disporre del 30 per cento dei finanziamenti previsti dall'articolo 7 e possono affidare in concessione ad imprese cooperative e loro consorzi, con comprovata esperienza, la realizzazione di quota parte degli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1, nonché le connesse opere di urbanizzazione, prevedendo comunque, l'approvazione da parte dei comuni e della soprintendenza dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.

3. Per gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1, ai quali vengono destinati il 70 per cento dei finanziamenti previsti dall'articolo 7, i comuni concedono ai proprietari, per una sola volta e limitatamente ad un solo intervento, contributi in conto capitale non superiori a 75 milioni di lire, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e ai fini del risanamento e restauro conservativo delle costruzioni a trullo e a *pignon*; esse riguardano le seguenti categorie di opere:

a) le strutture originali dei trulli e delle costruzioni a *pignon*;

b) le coperture delle costruzioni a secco e le cisterne di raccolta dell'acqua piovana;

c) le aie e i muri a secco.

ART. 6.

(Concessione di contributi).

1. La concessione dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 5 è subordinata alla stipula di una convenzione ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnano:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad adibire o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire

dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a darli in locazione o ad uso agriturismo a condizioni concordate con il comune;

c) ad assicurare la manutenzione continua dei trulli.

2. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune, in unica soluzione, il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi fino ad allora maturati, valutati al tasso di sconto.

3. Ogni patto contrario agli obblighi di cui al comma 1 è nullo.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per il 1991, lire 20 miliardi per il 1992 e lire 30 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione dei piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.